



PROVINCIA DI VENEZIA

ORDINANZA DIRIGENZIALE n. 2013/282 del 24/06/2013

Oggetto: SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA IMPIANTO SEMAFORICO O DA MOVIERI LUNGO LE SSPP 43 E 47 IN COMUNE DI SAN DONÀ DI PIAVE.

Proposta n° 2013/24/369

Il Responsabile del procedimento: GROSSO ALESSANDRA
Collaboratore: LUNAZZI ROBERTO

IL DIRIGENTE

Vista la richiesta della VALTELLINA S.p.A., assunta al protocollo provinciale n. 56026 del 20/06/2013, intesa ad ottenere l'emissione dell'ordinanza per l'istituzione temporanea di un senso unico alternato, dal km 9+200 della SP43 al km 0+000 della SP47, in Comune di San Donà di Piave, al fine di consentire l'esecuzione dei lavori di realizzazione infrastruttura per posa fibra ottica;

Considerato che per la realizzazione dei lavori sopra citati è necessaria la parziale occupazione della sede stradale, pertanto non è possibile mantenere libera la circolazione stradale in ambo i sensi di marcia;

Ritenuto pertanto necessario, per esigenze di carattere tecnico nonché di incolumità pubblica, provvedere all'istituzione temporanea del senso unico alternato del traffico regolato da movieri lungo il tratto stradale sopra descritto;

Visti:

- gli artt. 5 e 6 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992e ss.mm.ii;
- il Regolamento di Attuazione del predetto D.Lgs. approvato con D.P.R. 495/92 del 12.12.1992 e ss.mm.ii;
- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii;
- l'art. 31 del Nuovo Statuto Provinciale;

– l'art 55 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi di cui alla D.G.P. n. 230 del 29 dicembre 2010, modificato con D.G.P. n. 82 del 22 giugno 2011;

ORDINA

1) L'istituzione temporanea, per le ragioni di cui alle premesse, di un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico o da movieri, dal km 9+200 della SP43 al km 0+000 della SP47, in Comune di San Donà di Piave;

2) A VALTELLINA S.p.A., di predisporre, a proprie spese e sotto la propria responsabilità, la relativa segnaletica stradale secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e ss.mm.ii., dal relativo regolamento di attuazione D.P.R. 495/92 del 12.12.1992 ed in ottemperanza alle disposizioni del Decreto 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo", nonché di eseguire i lavori rispettando le seguenti prescrizioni:

a) dovrà essere garantita una corsia avente larghezza minima di 3,00 ml., nonché l'accessibilità alle attività commerciali ed ai frontisti esistenti presenti nel tratto oggetto dei lavori;

b) dovrà essere posizionato in prossimità del cantiere il segnale temporaneo indicato nella Figura II 382 art. 30 del D. Lgs. 30 04.1992, n° 285 "Nuovo Codice della Strada", almeno 48 ore prima dell'inizio lavori, dove dovranno essere riportate tutte le indicazioni inerenti la presente ordinanza;

c) dovrà essere posizionata regolamentare segnaletica verticale finalizzata all'istituzione di senso unico alternato;

d) dovrà essere collocata idonea segnaletica verticale relativamente alla presenza dell'occupazione nella sede stradale, prevista dal D.l.vo n. 285 del 30/04/1992 e dal D.P.R. 495 del 16/132/1992;

e) dovrà comunque essere preso ogni accorgimento, anche se non espressamente prescritto, rivolto alla sicurezza di tutti gli utenti della strada;

f) a lavori ultimati, sarà effettuato un sopralluogo da parte dei Tecnici provinciali per verificare la corretta messa in pristino del tratto di strada interessato dai lavori e l'eventuale necessità di interventi di manutenzione integrativi;

A V V E R T E

- il presente provvedimento ha validità nei giorni compresi tra il 25/06/2013 ed il 19/07/2013 ad esclusione dei fine settimana e giorni festivi;
- la presente ordinanza avrà effetto a partire dall'effettivo inizio delle lavorazioni e per tutto il tempo necessario all'esecuzione delle stesse;
- la presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'albo pretorio della Provincia di Venezia e del Comune di San Donà di Piave;

- gli agenti dei servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e ss.mm.ii. sono incaricati della vigilanza sul rispetto della presente ordinanza;
- è fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza;
- la Provincia di Venezia è completamente esonerata da eventuali responsabilità civili e/o penali, per qualsiasi fatto o danno derivabile a chicchessia, in dipendenza dei lavori sopra citati;
- è ammesso ricorso entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento ai sensi del comma 3 dell'art. 37 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e ss.mm.ii. (Nuovo Codice della Strada), e con le formalità stabilite dall'art. 74 del D.P.R. 495/92 del 12.12.1992 (Regolamento di esecuzione);
- a norma dell'art. 3, comma 4, della L. 07.08.1990, n. 241 contro il presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della Legge 1034/71 al T.A.R. del Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 1199/1971 nel termine di centoventi giorni dalla sua pubblicazione.

IL DIRIGENTE
ALESSANDRA GROSSO

atto firmato digitalmente